

Giuseppe Semeraro, Stefano Mengarelli

Quaderno dei controlli di cantiere

**Check list di controllo dettagliate ad uso dei coordinatori per la sicurezza,
imprese e organi di vigilanza**

Con software *CSEplanner*
per la gestione della sicurezza del cantiere



INDICE GENERALE

PRESENTAZIONE	7	1.4. Controlli e verifiche	26
CAPITOLO 1		1.5. Dispositivi di sicurezza	27
IL CONTROLLO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA IN CANTIERE	9	1.6. Formazione e addestramento	27
1.1 Introduzione	9	1.7. Installazione e manutenzione	28
1.2 Le non conformità	9	1.8. Interferenze	28
1.3 La gravità delle non conformità	10	1.9. Modalità d'uso	29
1.4 Le differenti azioni del coordinatore per l'esecuzione in funzione della gravità delle non conformità	12	1.10. Nolo o concessione	32
CAPITOLO 2		2. Apparecchi di sollevamento delle persone	33
IL CONTROLLO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA IN CANTIERE	15	2.1. Ascensori di cantiere	33
2.1 Uso delle liste di controllo	15	3. Apprestamenti	35
2.2 Schema verbale di sopralluogo	17	3.1. Andatoie e passerelle	35
Liste di controllo	21	3.2. Castelli di carico	36
1. Apparecchi di sollevamento dei carichi	23	3.3. Paratoie e cassoni	38
1.1. Accessori di sollevamento	23	3.4. Ponteggi in legname	39
1.2. Cartelli	24	3.5. Ponteggi metallici o in altri materiali	43
1.3. Conformità, adeguatezza e stabilità	25	3.6. Ponteggi mobili	51
		4. Attrezzature di lavoro	57
		4.1. Accessori	57
		4.2. Conformità e adeguatezza	57
		4.3. Controlli e verifiche	59

4.4. Formazione e addestramento	60	8. Documentazione di cantiere	77
4.5. Installazione e manutenzione	61	8.1. Apparecchi a pressione	77
4.6. Modalità d'uso	61	8.2. Apparecchi di sollevamento	77
4.7. Nolo o concessione in uso	63	8.3. Attrezzature di lavoro	78
5. Costruzioni edilizie	65	8.4. Compiti speciali	81
5.1. Casserature e banchinaggi	65	8.5. Gabinetti e lavabi	82
5.2. Cornicioni e aggetti	67	8.6. Impianti di cantiere	82
5.3. Protezioni contro la caduta dall'alto	67	8.7. Piani di sicurezza	83
5.4. Protezioni contro la caduta di materiali dall'alto	68	8.8. Ponteggi	85
6. Demolizioni	69	8.9. Varie	87
6.1. Controlli preventivi	69	9. Impianto elettrico di cantiere	89
6.2. Modalità esecutive	69	9.1. Gruppo elettrogeno	89
6.3. Polveri, rumore e vibrazioni	71	9.2. Impianto contro le scariche atmosferiche	89
6.4. Ponti a sbalzo	71	9.3. Impianto di terra contro i contatti indiretti	90
6.5. Sorveglianza	72	9.4. Macchine, attrezzature ed utensili elettrici	91
7. Dispositivi di protezione individuale	73	9.5. Manutenzione ed uso dell'impianto	92
7.1. Conformità	73	10. Lavori in quota	93
7.2. Formazione e addestramento	73	10.1. Accesso in quota	93
7.3. Fornitura	74	10.2. Alcool	93
7.4. DPI nei lavori in quota	74	10.3. Condizioni meteorologiche avverse	93
7.5. Uso e manutenzione dei DPI	75	10.4. DPI anticaduta	94
		10.5. Opere provvisoriale	94

11. Mezzi di trasporto e mezzi di movimento terra	95	13.4. Modalità di scavo	106
11.1. Conformità	95	13.5. Prevenzione contro il scoscendimento delle pareti	107
11.2. Controlli e manutenzione	95	13.6. Protezioni contro il scoscendimento delle pareti	108
11.3. Protezioni	96	13.7. Scavi con escavatore	108
11.4. Uso dei mezzi	96		
 		14. Soggetti (obblighi dei ...)	111
12. Organizzazione e gestione del cantiere	97	14.1. Impresa affidataria	111
12.1. Accessi e recinzioni	97	14.2. Impresa esecutrice	111
12.2. Caduta dall'alto	97	14.3. Lavoratori autonomi	112
12.3. Caduta materiali dall'alto	98	14.4. Lavoratori dipendenti	113
12.4. Condizioni atmosferiche	98		
12.5. Depositi	98		
12.6. Gestione emergenze, antincendio, rapida evacuazione e primo soccorso	99		
12.7. Linee elettriche a conduttori nudi in tensione	100		
12.8. Movimentazione dei materiali	100		
12.9. Posti di lavoro in cantiere	100		
12.10. Segnaletica di sicurezza	101		
12.11. Servizi igienico assistenziali	102		
12.12. Viabilità interna	103		
13. Scavi	105		
13.1. Carenza di ossigeno o presenza di gas deleteri	105		
13.2. Delimitazioni e parapetti	105		
13.3. Depositi	106		
		CAPITOLO 3	
		IL SOFTWARE CSE_{planner}	115
		3.1 Obiettivi e aspetti generali	115
		3.2 Installazione ed attivazione dell'applicazione	119
		3.3 Accesso alla procedura (login)	120
		3.4 Gruppi di utenti	121
		3.5 Profilo di CSE	122
		3.6 Profilo di Assistente del CSE	123
		3.7 Profilo di Committente o Responsabile dei lavori	124
		3.8 Profilo di Impresa	124
		3.9 Manuale integrale	124
		3.10 Annotazioni	125

PRESENTAZIONE

Il controllo della salute e della sicurezza nei cantieri da parte dei soggetti interni o esterni al cantiere medesimo, a ciò deputati dalla legge, è un passo necessario per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in essi impiegati.

Tuttavia, frequentemente non è correttamente effettuato o non è effettuato per niente, ritenendo il controllo in materia prevenzionistica una prerogativa esclusiva degli organi di vigilanza.

Nella realtà, nella visione del legislatore, il controllo deve essere prima di tutto una metodica acquisita in seno al cantiere e deve consistere in un monitoraggio continuo ed episodico delle corrette metodologie di lavoro, della conformità delle macchine e delle opere provvisorie adoperate e del livello di pericolosità delle sostanze chimiche utilizzate, in relazione ai precetti della legge e alle altre regole specifiche previste o applicabili al cantiere. Insomma, deve essere messo a sistema il modo di verificare le condizioni di lavoro in cantiere.

A ciò devono convergere tutti gli attori individuali dalla legge: i datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici, i loro dirigenti e propositi, il coordinatore per l'esecuzione e il committente o, se designato, il responsabile dei lavori ed infine, a campione, gli ispettori delle aziende sanitarie locali e delle direzioni territoriali del lavoro, in qualità di organi di vigilanza istituiti per legge a tale scopo.

Il lavoro qui esposto propone a tutti gli addetti ai lavori precedentemente indicati, a qualsiasi livello essi appartengano, un metodo di lavoro per indagare sulle non conformità legislative in cantiere e sulle loro conseguenze in funzione della loro gravità.

Ancora più utile è il software allegato, *CSEplanner* versione base, in quanto realizza un sorta di cantiere virtuale, nel quale tutti i soggetti operano con azioni di controllo, di scambio informativo e condivisione delle decisioni, in modo da mantenere al massimo livello possibile il controllo della salute e sicurezza dei lavoratori.

IL CONTROLLO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

1.1 Introduzione

Il controllo della salute e sicurezza nei cantieri edili o di ingegneria civile è richiesto per legge ed è posto in capo a diverse aree di competenza.

La prima di queste è rappresentata prioritariamente dalle imprese esecutrici ed in particolare delle imprese affidatarie, chiamate dalla legge e giurisprudenza ad esercitare un controllo diretto sulle condizioni di salute e sicurezza in cantiere e sull'applicazione dei piani di sicurezza appositamente predisposti. Questa tipologia di verifica della sicurezza è ritenuta di tipo operativo, nel senso che deve essere eseguita con costanza in cantiere, ad opera dell'organizzazione dell'impresa (datore di lavoro, dirigenti e preposti).

La seconda area di competenza in materia di controlli della salute e sicurezza in cantiere è effettuata dalla committenza, mediante l'azione di controllo delle operazioni di cantiere da parte del coordinatore per l'esecuzione, e indirettamente, tramite l'azione di verifica esercitata dal committente sul medesimo coordinatore. Quest'ultima attività può essere delegata dal committente al responsabile dei lavori. L'azione di controllo della salute e sicurezza in cantiere che complessivamente si viene così a determinare da parte dell'area della committenza è, secondo la giurisprudenza, di tipo più episodica, rispetto a quella esercitata dalle imprese, e strutturata, in quanto prevede specifiche modalità operative e gestionali; ma non ammette vuoti di controllo nelle singole fasi lavorative.

L'ultima area di controllo è quella istituzionalmente svolta dagli organi di vigilanza e controllo (direzioni territoriali del lavoro e aziende sanitarie locali). Questa vigilanza è esercitata a campione secondo principi discrezionali ovvero secondo logiche definite a livello centrale, per le Direzioni territoriali del lavoro, o a livello regionale, se non locali, per le Aziende sanitarie locali. Per esempio selezionando i cantieri da controllare sulla base delle notifiche preliminari pervenute all'organo di vigilanza ovvero attraverso selezione di cantieri "a vista" da parte dell'ispettore di polizia giudiziaria, in modo da includere nei controlli anche eventuali cantieri non notificati.

1.2 Le non conformità

L'obiettivo dei controlli è ricercare le "non conformità" alle disposizioni legislative, alle norme tecniche volontariamente adottate dalle imprese e ai piani di sicurezza (PSC, POS, PiMUS, Procedura di lavoro nei luoghi confinati, Piano di lavoro nella bonifica dall'amianto, Piano di montaggio degli elementi prefabbricati). Alle non conformità corrispondono situazioni di pericolo per i lavoratori di gravità variabile in funzione di diversi fattori. Indipendentemente dalle conseguenze, alle contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro disposte dalla legislazione, si applica normalmente una sanzione costituita dalla pena dell'arresto o dell'ammenda ovvero, in taluni casi, della sola ammenda,

variabile in funzione delle previsioni di legge, mediante l'atto della prescrizione emesso dall'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 758/1994.

Nel capitolo 2 di questa pubblicazione è riportata, a riguardo, una lista di controllo delle disposizioni legislative contenute nel Capo II del Titolo IV (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) e nel titolo III (uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI, impianti e apparecchiature elettriche) del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

1.3 La gravità delle non conformità

Con riferimento alle non conformità è possibile definire, soprattutto in relazione all'azione di controllo esercitata da parte del coordinatore per la sicurezza, tre diverse gravità, che indicheremo in ordine di crescente gravità con le sigle G1, G2 e G3.

La gravità G2 è quella univocamente definita dalla legislazione e riguarda le non conformità appartenenti alle tipologie indicate all'articolo 92, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008, cioè le violazioni alle prescrizioni del PSC e alle disposizioni degli articoli:

- 94 (obblighi dei lavoratori autonomi) del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;
- 95 (misure generali di tutela a carico delle imprese esecutrici) del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;
- 96 (obblighi delle imprese affidatarie e imprese esecutrici) del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.;
- 97 c. 1 (obbligo delle imprese affidatarie di controllo delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell'applicazione del PSC) del D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i..

Queste non conformità richiedono, previa contestazione scritta da parte del CSE al trasgressore, la comunicazione al committente o al responsabile dei lavori di sospensione delle lavorazioni interessate da pericoli non ammissibili.

La gravità G3, che può anche interessare le tipologie indicate nella gravità G2, riguarda le non conformità che presentano un pericolo grave ed imminente per i lavoratori. Le violazioni in questione rappresentando la massima patologia prevedibile per il cantiere, richiedono interventi drastici e tempestivi da parte del CSE, quale la sospensione diretta delle singole lavorazioni interessate, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle medesime imprese. La tipologia di non conformità G3 presenta un inconveniente: non è definita in maniera certa dalla legislazione. Il D.Lgs. 494/1996, aveva rinviato ad un decreto la definizione dei casi di pericolo grave ed imminente che richiedevano la sospensione diretta delle lavorazioni interessate. In prima battuta, fino all'emanazione del decreto, erano ritenute violazioni da assimilare a situazioni di pericolo grave ed imminente le reiterate inosservanze a norme la cui violazione era punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi. Il D.Lgs. 528/1999, di modificazione ed integrazione del D.Lgs. 494/1996, ha poi cancellato sia la previsione di decreto sulla definizione dei casi di pericolo grave ed imminente che la norma transitoria citata in precedenza. Il D.Lgs. 81/2008, infine, ha continuato a trascurare la questione. La giurisprudenza di merito, da parte sua, si è spesso pronunciata su casi di mancata attuazione del provvedimento di sospensione diretta delle singole lavorazioni sottoposte a pericolo grave ed imminente da parte del CSE in casi di grande gravità oggettiva, spesso riferiti a lavori in quota, che hanno determinato infortuni mortali o gravemente invalidanti la persona.

Nella ricerca delle situazioni di non conformità con pericolo grave ed imminente, sicuramente può tornare utile l'allegato I al D.Lgs. 81/2008, che riporta l'elenco delle gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'atti-

vità imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza, ai sensi e secondo le modalità dell'art. 14 del medesimo decreto (tabella 1.1).

Le violazioni, infine, di gravità G1, sono quelle meno rilevanti, che per deduzione non appartengono alle categorie di entità G2 e G3.

Tab. 1.1 - Allegato I al D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.

ALLEGATO I
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Violazioni che espongono al rischio d'amianto

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

1.4 Le differenti azioni del coordinatore per l'esecuzione in funzione della gravità delle non conformità

Molti disquisiscono sulla questione della sussistenza giuridica o meno dell'obbligo del verbale scritto del CSE ad ogni suo sopralluogo in cantiere. L'obbligo sicuramente è fondato per quelle contestazioni delle violazioni, indicate in precedenza, che richiedono appunto, previa contestazione scritta, la comunicazione al committente o, se designato, al responsabile dei lavori (quelle di gravità G2). Anche la sospensione diretta delle lavorazioni da parte del CSE per pericolo grave ed imminente (quelle di gravità G3) è impensabile che possa avvenire senza un ordine di servizio scritto. Non è obbligatorio, invece, contestare per iscritto le violazioni non rientranti nelle precedenti casistiche e di conseguenza non sembra essere ragionevole pretendere dal CSE in tali circostanze la redazione di apposito verbale di sopralluogo. Analogamente, è ancora più pretestuoso richiedere un verbale scritto a semplice dimostrazione della correttezza nell'azione di controllo e coordinamento da parte del CSE qualora, situazione alquanto rara per la verità, non vi sia nulla da contestare, poiché non sono rilevabili non conformità.

Tuttavia, anche nei casi in cui la legge non lo preveda, la registrazione dell'azione di controllo e coordinamento da parte del CSE è opportuno che avvenga, soprattutto nell'interesse dello stesso coordinatore. Ciò consente, infatti, di lasciare agli atti evidenza scritta della propria attività che, pur in assenza di contestazioni nei confronti degli esecutori, costituisce prova della conformità del cantiere alle norme. Elemento, quest'ultimo, utile al CSE per declinare ogni responsabilità nel caso in cui a causa dell'estrema variabilità delle condizioni del cantiere si verificassero, nel permanere delle stesse fasi lavorative precedentemente accertate, situazioni di non conformità.

L'azione del coordinatore per l'esecuzione è previsto dalla legge che si sviluppi in tre modalità differenti, a seconda della gravità della non conformità, ognuna della quale prevede una propria procedura, per lo più stabilita dalla stessa legge. Riferendosi alle non conformità di entità G1, G2 e G3 indicate in precedenza, i flussi dell'azione di controllo del CSE sono quelli indicati sinteticamente nelle figure 1, 2 e 3.

Nel caso di rilievo di non conformità di gravità G1 (figura 1), cioè afferenti a rischi di modesta entità, come detto in precedenza il CSE ha solo la facoltà e non l'obbligo di verbalizzarle, anche se è preferibile che ciò avvenga per ragioni di opportunità.



Figura 1 - Flusso dell'azione del CSE per rilievo di gravità di tipo G1

Nel caso di rilievo di non conformità di gravità G2 (figura 2), invece, la procedura dell'azione di controllo del CSE è distribuita nel tempo sino a tre momenti differenti. La contestazione deve essere fatta sempre per iscritto, assegnando anche un periodo di tempo ragionevole per l'eliminazione delle non conformità e la prescrizione da attuare (per, esempio, divieto di lavoro) nel regime transitorio. Al successivo sopralluogo, già prestabilito nel verbale precedente, se la non conformità è stata eliminata, la procedura non prevede ulteriori sviluppi.




Figura 2 - Flusso dell'azione del CSE per rilievo di gravità di tipo G2

Nel caso contrario, è obbligatorio contestarla nuovamente, ma soprattutto è obbligatorio comunicare al committente o, se designato, al responsabile dei lavori il perdurare della non conformità, che richiede, a questo punto, un suo provvedimento di sospensione delle lavorazioni interessate ovvero, nei casi gravi e ripetuti, di risoluzione del contratto. Si consiglia di inserire nella comunicazione in questione il periodo di tempo oltre il quale il CSE provvederà a comunicare la medesima con conformità agli organi di vigilanza, atto che completa l'intera ciclo della procedura. Naturalmente, in caso di sospensione dei lavori da parte del committente o

responsabile dei lavori, le stesse potranno essere riprese solo dopo verifica diretta da parte del CSE dell'eliminazione delle violazioni contestate. Viceversa, nel caso di sospensione da parte degli organi di vigilanza, si dovranno seguire le prescrizioni impartite dagli ispettori.

Nel caso limite, infine, di non conformità di gravità G3 (figura 3), il CSE è tenuto a sospendere direttamente le lavorazioni interessate da rischio grave ed imminente per i lavoratori, le quali potranno riprendere solo dopo la verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.




Figura 3 - Flusso dell'azione del CSE per rilievo di gravità di tipo G3

IL CONTROLLO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

2.1 Uso delle liste di controllo

Le liste di controllo che seguono sono riferite esclusivamente a precetti legislativi cogenti, in violazione dei quali si applica una sanzione al contravventore. Sono raggruppate, per comodità di utilizzo, nelle seguenti categorie:

1. apparecchi di sollevamento dei carichi *a pag. 23*;
2. apparecchi di sollevamento delle persone *a pag. 33*;
3. apprestamenti *a pag. 35*;
4. attrezzature di lavoro *a pag. 57*;
5. costruzioni edilizie *a pag. 65*;
6. demolizioni *a pag. 69*;
7. dispositivi di protezione individuale *a pag. 73*;
8. documentazione di cantiere *a pag. 77*;
9. impianto elettrico di cantiere *a pag. 89*;
10. lavori in quota *a pag. 93*;
11. mezzi di trasporto e mezzi di movimento terra *a pag. 95*;
12. organizzazione e gestione del cantiere *a pag. 97*;
13. scavi *a pag. 105*;
14. soggetti (*Obblighi dei...*) *a pag. 111*.

Le liste di controllo riportano, oltre alla descrizione breve ed estesa del punto di controllo, i riferimenti legislativi violati, la san-

zione prevista nei confronti del contravventore, i campi “conforme” e “non conforme” e la gravità dell’eventuale non conformità. Quest’ultima, come indicato in precedenza, è graduata nelle seguenti tre entità:

- G1 = “non conformità” non rientrante nelle gravità G2 e G3;
- G2 = “non conformità” che, previa contestazione scritta, richiede da parte del CSE la comunicazione al committente ai fini della sospensione delle lavorazioni interessate e, in seguito ad inerzia del committente, la comunicazione agli organi di vigilanza;
- G3 = “non conformità” che richiede da parte del CSE la sospensione diretta delle singole lavorazioni interessate da pericolo grave ed imminente.

Le liste possono essere utilizzate sul campo per verificare, secondo necessità, la “conformità” o la “non conformità” dei vari punti di controllo di cui sono costituite. Nel caso in cui si rileva una “non conformità” è opportuno annotare, specialmente da parte del CSE, la corrispondente gravità. Ciò al fine della corretta adozione dell’azione conseguente, in conformità alla legislazione vigente (si vedano le figure 1, 2 e 3 del capitolo precedente). Nella figura seguente è riportato un stralcio di una lista usata per un sopralluogo da parte del CSE. È del tutto ovvio che a margine della “non conformità” è necessario aggiungere note integrative descrittive della violazione e integrarla con evidenze scritte e grafiche (foto soprattutto).

1. Apparecchi di sollevamento

1.1 Accessori di sollevamento

N. Punto di controllo	Riferimenti legislativi e normativi	Sanzioni	Conformità		Gravità			Note
			C	NC	G1	G2	G3	
<p>1.1.1 Marcatura</p> <p>Gli accessori di sollevamento devono essere attentamente e adeguatamente scelti e utilizzati. Allo scopo devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Art. 71, cc. 2 e 3 e p.ti 3.1.6 e 3.1.7, parte II, dell'All. V, D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. D.Lgs. 17/2010 All. I p.to 4.1.2.5 UNI ISO 4308; 4779; 8792; 9926; 15513; 23853; UNI EN 1492; 1677; 12644-1; 13414-1; 13889 	<p>Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	①	②	③	
<p>1.1.2 Adeguatezza accessori di imbracatura</p> <p>Gli accessori di imbracatura devono essere scelti in base al carico da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Art. 71, c. 3 e punto 3.1.6 dell'All. VI, D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i. 	<p>Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro.</p>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	①	②	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Sostituire l'accessorio di imbracatura della gru con altro conforme alla legge. vedi foto.</p>

2.2 Schema verbale di sopralluogo

Sopralluogo del ...

Cantiere

Denominazione	
Indirizzo	
Intervento (lavori di ...)	

Committente

Nominativo	
Indirizzo	
Recapito telefonico	

Responsabile dei lavori (se designato)

Nominativo	
Indirizzo	
Recapito telefonico	

Coordinatore per l'esecuzione

Nominativo	
Indirizzo	
Recapito telefonico	

Assistente CSE (se previsto)

Nominativo	
Indirizzo	
Recapito telefonico	

Imprese e lavoratori autonomi presenti

Denominazione	Indirizzo	Fasi lavorative in corso di esecuzione

Altri soggetti presenti

Nominativo	Indirizzo	Ruolo

Controlli effettuati

Punto di controllo	Riferimenti legislativi e normativi	Sanzioni	Conformità		Gravità			Note
			C	NC	G1	G2	G3	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	2	3	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	2	3	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	2	3	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	2	3	


Atti conseguenti alle verifiche

Proposta al Committente o Responsabile dei lavori di sospensione delle lavorazioni riferite a non conformità già contestate di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97, c. 1 del D.Lgs. 81/2008 e al PSC	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Comunicazione agli Organi di vigilanza delle non conformità già comunicate al Committente o Responsabile dei lavori al fine della sospensione delle lavorazioni interessate	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Sospensione diretta delle seguenti lavorazioni a rischio grave ed imminenti: ...	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Cooperazione e coordinamento

--

Misure integrative del PSC



Luogo e data

Firme